



# Ministero della Difesa

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

- VISTA** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
- VISTA** la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, specifici limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
- VISTA** la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, agli Agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio volontario femminile;
- VISTO** il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a mente dell'articolo

- 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, i limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità, che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psicofisici;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle lauree universitarie;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonché la composizione delle Commissioni esaminatrici, modificato con decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro, disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, rubricato "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei," approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della Sanità militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, integrata con i decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20

settembre 2007, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 207 del 6 settembre 2007 e n. 224 del 26 settembre 2007;

- VISTO** il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della Sanità militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2008, con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego, tra gli altri, del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTA** la legge 2 agosto 2007, n. 130, concernente modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza;
- VISTA** la legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
- RAVVISATA** la necessità di indire per l'anno 2008, un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 18 (diciotto) tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, nonché in funzione della consistenza degli ufficiali del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2008;
- RAVVISATA** la necessità di disporre, in relazione alle esigenze di servizio manifestatesi, di tenenti del ruolo tecnico-logistico, specialità sanità-medicina, in possesso delle specializzazioni in medicina del lavoro o medicina legale o igiene e medicina preventiva, da impiegare anche nelle funzioni di medico competente di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- RAVVISATA** l'opportunità di prevedere, ai sensi dell'articolo 7 del sopracitato decreto ministeriale 12 gennaio 2001, una prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, detta prova non abbia luogo qualora il numero delle domande presentate, per una o più delle specialità e specializzazioni tra le quali sono ripartiti i posti messi a concorso con il presente decreto, venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri;
- RITENUTO** che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle successive prove scritte di concorrenti in misura non superiore a trenta volte quello dei posti previsti per ciascuna specialità/specializzazione offra adeguata garanzia di selezione,

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

#### ***Posti a concorso***

1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 18 (diciotto) tenenti in servizio permanente del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri.
2. I posti di cui al comma 1 sono ripartiti per specialità/specializzazione nel modo seguente:
  - a) *specialità amministrazione*: n. 6 (sei) posti, di cui 5 (cinque) riservati agli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio di prima nomina senza demerito ed agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa che abbiano prestato almeno 18 (diciotto) mesi di servizio senza demerito;
  - b) *specialità sanità - medicina*: n. 6 (sei) posti, di cui 3 (tre) riservati agli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio di prima nomina senza demerito ed agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa che abbiano prestato almeno 18 (diciotto) mesi di servizio senza demerito;
  - c) *specialità telematica - specializzazione telecomunicazioni*: n. 2 (due) posti, di cui 1 (uno) riservato agli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato

- servizio di prima nomina senza demerito ed agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa che abbiano prestato almeno 18 (diciotto) mesi di servizio senza demerito;
- d) *specialità telematica – specializzazione informatica*: n. 2 (due) posti, di cui 1 (uno) riservato agli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio di prima nomina senza demerito ed agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa che abbiano prestato almeno 18 (diciotto) mesi di servizio senza demerito;
- e) *specialità investigazioni scientifiche – specializzazione fisica*: n. 2 (due) posti, di cui 1 (uno) riservato agli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio di prima nomina senza demerito ed agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa che abbiano prestato almeno 18 (diciotto) mesi di servizio senza demerito.

Per fruire della riserva dei posti non ha rilevanza che al termine del servizio di prima nomina prestato senza demerito gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri siano stati ammessi alla ferma biennale non rinnovabile o siano stati collocati in congedo.

Gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, sia in servizio che in congedo, dovranno aver prestato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3, comma 1, almeno 18 mesi di servizio, comprensivi di quelli del corso formativo.

3. I posti riservati di cui al precedente comma 2, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di specialità/specializzazione.
4. Il numero dei posti e la relativa ripartizione per specialità/specializzazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, per sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico.
5. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso formativo, in ragione di esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili, nonchè in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2008. Qualora l'Amministrazione si avvallesse di tale facoltà, provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4<sup>a</sup> serie speciale.

## **Articolo 2**

### ***Requisiti di partecipazione***

1. Al concorso di cui all'articolo 1 possono partecipare per una sola specialità i concorrenti di sesso maschile e femminile che:
  - a) siano cittadini italiani;
  - b) non abbiano superato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo articolo 3, comma 1:
    - (1) il 40° anno di età, se personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, purchè iscritti in detto ruolo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
    - (2) il 34° anno di età, per:
      - gli ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati in data posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale che all'estero;
      - per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio;
    - (3) il 32° anno di età, per tutti gli altri.

Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano ai limiti di età sopraindicati;

c) godano dei diritti civili e politici;

d) siano in possesso di una delle seguenti lauree magistrali/specialistiche e specializzazioni:

- *per la specialità amministrazione*: giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi indirizzo);
- *per la specialità sanità - medicina*: medicina e chirurgia. I concorrenti, inoltre, dovranno:
  - aver conseguito il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
  - essere in possesso di una delle seguenti specializzazioni:
    - . medicina del lavoro,
    - . medicina legale,
    - . igiene e medicina preventiva;
- *per la specialità telematica – specializzazione telecomunicazioni*: ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale, ingegneria informatica, informatica;
- *per la specialità telematica – specializzazione informatica*: informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria gestionale;
- *per la specialità investigazioni scientifiche - specializzazione fisica*: fisica, ingegneria (qualsiasi indirizzo), informatica, matematica.

Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata quadriennale, quinquennale e sessennale conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle lauree magistrali/specialistiche precedentemente indicate.

Saranno considerate, inoltre, valide le lauree del vecchio ordinamento che, *per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego*, siano dichiarate equipollenti a quelle suindicate con provvedimento legislativo o amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza.

Per l'equipollenza, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, dei diplomi di laurea del vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche si terrà conto di quanto indicato dal decreto interministeriale 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 2004.

Analogamente, saranno considerate valide le lauree conseguite all'estero, semprechè le stesse risultino riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza;

- e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
- f) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, né si trovino in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
- g) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militari in servizio permanente);
- h) non abbiano riportato nel biennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, nella valutazione del servizio prestato, risultante dalla documentazione caratteristica, in schede valutative, qualifiche finali inferiori a “superiore alla media” ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti (solo per gli appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo articolo 3, comma 1). Il difetto di detto requisito determinerà l'esclusione dell'Ispettore in sede di istruttoria della domanda ovvero a seguito della valutazione dei titoli da parte della

- Commissione, a seconda che risulti da schede valutative o da rapporti informativi;
- i) non abbiano prestato servizio civile sostitutivo ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'articolo 1, comma 7-ter, della legge 2 agosto 2007, n. 130 (solo se concorrenti di sesso maschile).
2. La nomina a tenente in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri è inoltre subordinata:
    - al riconoscimento del possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalità prescritte dagli articoli 13 e 14 del presente decreto;
    - al riconoscimento del possesso delle qualità morali e di condotta richieste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, citata nelle premesse e di non aver tenuto i comportamenti previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382. L'accertamento di tale requisito verrà effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente.
  3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicato nel successivo articolo 3. Gli stessi, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere b), d) ed h), e quelli di cui al precedente comma 2, devono essere mantenuti sino alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.

### **Articolo 3**

#### ***Domande di partecipazione. Termini e modalità***

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte sull'apposito modulo (fac simile in Allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto, disponibile anche sui siti web [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) e [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it), dovranno essere spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di *trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio reclutamento e concorsi, Viale Tor di Quinto, n. 119 - 00191 Roma. Per la data di spedizione farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.  
I militari in servizio dovranno, altresì, presentare copia della domanda di partecipazione al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo articolo 5.
2. I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero per motivi di servizio potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui al già citato Allegato "A" ed inoltrarla tramite le Autorità diplomatiche o consolari, *entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo*. I militari in servizio, impiegati all'estero in località ove non vi siano le predette Autorità, potranno presentare la domanda, sempre *entro il medesimo termine*, al Comando di appartenenza, che provvederà a trasmetterla immediatamente al predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorità/Comando ricevente.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare nella domanda:
  - a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza) ed il codice fiscale;
  - b) la specialità/specializzazione (una sola) per la quale intende concorrere. Non è pertanto consentito, neanche con distinte domande, chiedere di partecipare a più di una delle

specialità/specializzazioni previste, anche se in possesso dei relativi requisiti;

- c) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo);
- d) il preciso recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata a mezzo lettera raccomandata o telegramma direttamente al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, Viale Tor di Quinto, n. 119 - 00191 Roma. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
- f) lo stato civile;
- g) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
- h) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non aver in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

In caso contrario, dovrà indicare in apposita dichiarazione da allegare alla domanda le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale.

Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, Viale Tor di Quinto, n. 119 - 00191 Roma, qualsiasi variazione della posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo;

- i) la laurea magistrale/specialistica posseduta, la durata legale del corso seguito, l'Università presso la quale è stata conseguita, con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e il voto;
- j) l'abilitazione all'esercizio della professione (solo per la specialità di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d, per la quale è prescritta), l'Università presso la quale è stata conseguita, con il relativo indirizzo e la data;
- k) la specializzazione posseduta (solo per la specialità di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d, per la quale è prescritta);
- l) l'eventuale iscrizione all'Ordine professionale;
- m) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione della durata e del grado rivestito. Se ufficiale di complemento o ufficiale in ferma prefissata, la data di inizio del corso A.U.C. o del corso A.U.F.P., il numero e tipologia dello stesso e l'anzianità giuridica di nomina. Inoltre, se ufficiale di complemento dovrà indicare la data di fine servizio di prima nomina e l'eventuale data di fine ferma biennale. Se ufficiale in ferma prefissata la data sotto la quale ha maturato/maturerà i 18 mesi di servizio a partire dall'inizio del corso formativo. Se ufficiale delle forze di completamento i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale è stato richiamato;
- n) di non aver prestato servizio civile sostitutivo ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione

- irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, secondo l'articolo 1, comma 7-ter, della legge 2 agosto 2007, n. 130. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- o) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
  - p) di non essere stato prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
  - q) per il solo personale militare in servizio permanente, di non essere stato dichiarato "non idoneo" all'avanzamento in qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio;
  - r) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito di cui all'articolo 11;
  - s) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza di cui all'Allegato "C" che costituisce parte integrante del presente decreto;
  - t) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non già militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui all'articolo 18;
  - u) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
  - v) se alla domanda di partecipazione alleggi, elencandoli in caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive;
  - w) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Il concorrente dovrà sottoscrivere la domanda di partecipazione al concorso (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione). *La mancanza di sottoscrizione comporterà la non ammissione al concorso.*
5. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare, tramite il Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio reclutamento e concorsi potrà richiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel già citato Allegato "A" al presente decreto.

#### **Articolo 4** ***Titoli di merito***

1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti tra quelli indicati nel successivo articolo 11 del presente decreto ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni tecnico-scientifiche dovranno necessariamente essere allegate alla domanda. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verrà acquisita con le modalità indicate nel successivo articolo 5.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione – fermo restando quanto sopra precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico - scientifico – solo i titoli di merito dichiarati e posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per i quali siano state fornite dai concorrenti analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. Ulteriori titoli dichiarati dopo la citata data di scadenza non saranno presi in considerazione.

## Articolo 5

### *Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio*

1. I Comandi che abbiano ricevuto dai concorrenti in servizio copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere, solo nei confronti di coloro che saranno ammessi alle prove scritte con le modalità riportate nel successivo articolo 10, comma 3, all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti:
  - a) libretto personale o cartella personale, stato di servizio o il foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali in servizio o in congedo, per i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonché per gli appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri);
  - b) foglio matricolare (per i militari in ferma breve/prefissata in servizio o in congedo).Una **copia** della suddetta documentazione dovrà essere inviata al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio reclutamento e concorsi - Viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 – Roma, entro **15 (quindici)** giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione di cui all'articolo 9, qualora la stessa abbia avuto luogo, ovvero dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale, del **3 giugno 2008** del mancato svolgimento della stessa.
2. Per i concorrenti che nella domanda di partecipazione al concorso abbiano dichiarato di aver assolto gli obblighi di leva o, comunque, di aver prestato servizio militare, la documentazione di cui al precedente comma sarà acquisita d'ufficio dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio reclutamento e concorsi.

## Articolo 6

### *Svolgimento del concorso*

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
  - a) una prova di preselezione;
  - b) due prove scritte;
  - c) la valutazione dei titoli di merito;
  - d) prove di efficienza fisica;
  - e) accertamenti sanitari;
  - f) accertamenti attitudinali;
  - g) una prova orale;
  - h) una prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
2. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al precedente comma 1.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano con il decreto dirigenziale di cui al successivo articolo 17, comma 2 (presumibilmente entro il 30 luglio 2007), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.

## Articolo 7

### *Documenti di riconoscimento*

1. Alle prove d'esame, alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti sanitari e attitudinali i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

**Articolo 8**  
***Commissioni***

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le seguenti Commissioni:
  - a) la Commissione per la prova di preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per le prove orali e per la formazione della graduatoria;
  - b) la Commissione per le prove di efficienza fisica;
  - c) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
  - d) la Commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La Commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
  - un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
  - due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a maggiore, membri;
  - due ufficiali in servizio presso comandi dell'Arma dei carabinieri, che potranno essere diversi in relazione alle specialità di cui all'articolo 1, membri aggiunti per le prove scritte, per la valutazione dei titoli e per la prova orale;
  - due docenti universitari o esperti - che potranno essere diversi in relazione alle specialità di cui all'articolo 1 – delle materie su cui vertono le prove d'esame, membri aggiunti per le prove scritte, per la valutazione dei titoli e per la prova orale;
  - un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
  - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, fascia retributiva non inferiore a F/3, con profilo professionale non inferiore a “funzionario di amministrazione”, segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, di cui al comma 1, lettera b), sarà composta da:
  - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
  - due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

La Commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico.
4. La Commissione del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli accertamenti sanitari, di cui al comma 1, lettera c), sarà composta da:
  - un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
  - due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta Commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti, anche esterni.
5. La Commissione del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera d), sarà composta da:
  - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
  - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di “perito selettore attitudinale”, membro;
  - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, membro.

Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario.

Inoltre per tali accertamenti la Commissione potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico di personale del citato Centro.

**Articolo 9**  
***Prova di preselezione***

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per la partecipazione al concorso - ad una prova di preselezione. Detta prova avrà luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto 153, Roma, raggiungibile, dalla fermata "Ottaviano" della Metropolitana - Linea A, con la linea Bus ATAC n. 32, il giorno **11 giugno 2008**, con inizio non prima delle ore 10.00.

La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle ore 08.30 alle ore 10.00, tenendo conto che:

- in ogni caso, a partire dalle ore 10.00, non sarà più consentito l'accesso all'interno della Caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verrà effettuata la prova;
- non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.

La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito.

2. Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note con avviso che sarà pubblicato nella ***Gazzetta Ufficiale***, 4<sup>a</sup> serie speciale, del **3 giugno 2008**, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, consultabile anche sul sito web "[www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it)" e "[www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it)", nonché presso i Comandi stazione carabinieri. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Qualora in base al numero dei concorrenti venisse ritenuto non opportuno effettuare la prova di preselezione per una o più specialità/specializzazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, nella già citata ***Gazzetta Ufficiale***, 4<sup>a</sup> serie speciale, del **3 giugno 2008**, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, verrà pubblicato il relativo avviso che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. I concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi, *senza attendere alcun preavviso*, nel giorno previsto, muniti di copia della domanda, della ricevuta di spedizione della stessa a mezzo raccomandata e della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, di cui all'articolo 7, nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta in più di una sessione non sarà consentita la presentazione di richieste di modifica del turno di presentazione, salvo che in casi eccezionali. In tali casi eventuali istanze, opportunamente motivate, saranno valutate in relazione alla compatibilità con le esigenze organizzative della prova stessa. L'eventuale riconvocazione avverrà a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione di cui all'allegato "A") o telegramma.
4. La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un questionario comprendente 100 (cento) quesiti a risposta multipla predeterminata di cultura generale e/o tecnico-professionale, di logica deduttiva, sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e su elementi di lingua straniera. La prova sarà intesa ad accertare il grado di cultura generale e/o tecnico-professionale, la conoscenza di argomenti di attualità, di una lingua straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché ad evidenziare la capacità di ragionamento. Gli eventuali quesiti di cultura tecnico-professionale verteranno sulle materie comprese nei programmi della prova orale delle rispettive specialità riportati nell'Allegato "B" che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, emanate in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro della difesa 12 gennaio 2001, citato nelle premesse, ed in quanto applicabili, quelle

degli articoli 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

6. La correzione della prova di preselezione sarà effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti, la Commissione formerà, per ciascuna specialità, una graduatoria provvisoria, al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte di cui al successivo articolo 10.
7. Saranno ammessi alle prove scritte, secondo l'ordine delle graduatorie provvisorie di cui al comma 6, i concorrenti nei limiti numerici di seguito indicati:
  - **180** (centottanta) per la *specialità amministrazione*, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a);
  - **180** (centottanta) per la *specialità sanità – medicina*, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b);
  - **60** (sessanta) per la *specialità telematica – specializzazione telecomunicazioni*, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c);
  - **60** (sessanta) per la *specialità telematica – specializzazione informatica*, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d);
  - **60** (sessanta) per la *specialità investigazioni scientifiche – specializzazione fisica*, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e).

Saranno inoltre ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti che abbiano fornito lo stesso numero di risposte esatte del concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria provvisoria di specialità/specializzazione, all'ultimo posto utile.

8. L'esito della prova di preselezione ed i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte, per essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel precedente comma 7, saranno consultabili nei siti web [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) e [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it), nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - U.D.G. - Servizio Relazioni con il Pubblico - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma-Laurentino, tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/8098.2935. Nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, del **17 giugno 2008**, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, sarà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dell'esito della prova di preselezione. Solo detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

### Articolo 10

#### *Prove scritte di cultura tecnico – professionale*

1. I partecipanti al concorso di cui all'articolo 1 dovranno sostenere due prove scritte di cultura tecnico - professionale su argomenti compresi nei programmi delle rispettive specialità riportati nel già citato Allegato "B" al presente decreto.
2. Dette prove avranno luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto 153, Roma, nei giorni **24 e 25 giugno 2008**, con inizio non prima delle ore 08.30. La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito.

Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese note con avviso che sarà pubblicato nella già citata *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, del **17 giugno 2008**, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, consultabile anche sul sito web "[www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it)" e presso i Comandi stazione carabinieri. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. I concorrenti che abbiano avuto notizia dell'ammissione alle prove scritte secondo le modalità di cui al precedente articolo 9, comma 8, qualora abbia avuto luogo la prova di preselezione, ovvero i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, qualora detta prova di preselezione non abbia avuto luogo, sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte di cultura tecnico - professionale, dalle ore 07,30 alle ore 08.30 di ciascuno dei giorni indicati nel precedente comma 2, portando al seguito la carta di identità o altro documento di

riconoscimento, di cui all'articolo 7, una penna a sfera ad inchiostro indelebile blu o nero, nonché, qualora la prova di preselezione non abbia avuto luogo, copia della domanda e della ricevuta di spedizione della stessa a mezzo raccomandata, tenendo conto che:

- in ogni caso, a partire dalle ore 08.30, non sarà più consentito l'accesso all'interno della Caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verranno effettuate le due prove;
  - non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno senz'altro esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
  5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle suddette prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  6. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 18/30<sup>i</sup>.
  7. L'esito delle prove scritte ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari ed attitudinali di cui ai successivi articoli 12, 13 e 14, saranno consultabili nei siti web [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) e [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it), nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - U.D.G. - Servizio Relazioni con il Pubblico - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma-Laurentino, tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/8098.2935. Nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, del **1° agosto 2008**, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, sarà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dell'esito delle prove scritte. Solo detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

### **Articolo 11** ***Valutazione dei titoli***

1. Saranno valutati dalla Commissione esaminatrice di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), i titoli dei concorrenti che abbiano sostenuto entrambe le prove scritte.
2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o eventualmente allegati alla domanda stessa (le pubblicazioni dovranno essere allegate alla domanda), nonché di quelli risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica di cui all'articolo 5, la Commissione disporrà di un punteggio di 10/30<sup>i</sup>, così ripartiti:
  - a) servizio prestato presso Enti/Reparti dell'Arma dei carabinieri nella specialità per la quale si concorre ovvero, per le specialità medicina, amministrazione e telematica aver conseguito il diploma di laurea a seguito della frequenza dei corsi presso le Accademie delle Forze armate: fino a 2 (due) punti;
  - b) voto della laurea specialistica richiesta per la partecipazione al concorso: fino a 4 (quattro) punti;
  - c) diplomi di specializzazioni, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 2 (due) punti. Saranno tenute in maggiore considerazione le specializzazioni ritenute di interesse istituzionale per l'Amministrazione;
  - d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico – scientifico, attinenti lo specifico indirizzo professionale e che siano riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della singola pubblicazione avverrà solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori: fino ad 1 (un) punto;
  - e) servizio militare, nonché servizio, attività e/o collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica Amministrazione: fino ad 1 (un) punto.
3. La Commissione comunicherà al Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro

nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio reclutamento e concorsi i nominativi del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di età superiore ai 32 anni dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualità del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera h).

4. Detto personale sarà escluso dal concorso dalla Direzione generale per il personale militare, indipendentemente dall'esito delle prove scritte di cui all'articolo 10, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della Commissione.

## Articolo 12

### *Prove di efficienza fisica*

1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti che supereranno entrambe le prove scritte di cui al precedente articolo 10.
2. La convocazione alle prove di efficienza fisica avverrà mediante apposito avviso consultabile con le modalità riportate nel precedente articolo 10, comma 7.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e all'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax – n. 06/3356.6906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione, che potrà essere disposta purché risulti compatibile con la data di inizio delle prove orali, di cui al successivo articolo 15, avverrà a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione di cui all'allegato "A") o telegramma.
4. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalità definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse.

Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica.

I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi muniti di referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nel successivo articolo 13, comma 4, lettera d).

5. Le prove di efficienza fisica *per i concorrenti di sesso maschile*, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:

- corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5'40'');
- piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2');
- salto in alto (minimo 105 cm, massimo tre tentativi).

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile è riportato nell'Allegato "D", che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. Le prove di efficienza fisica *per i concorrenti di sesso femminile*, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:

- corsa 1000 metri piani (tempo massimo 6' e 10'');
- piegamenti sulle braccia (minimo 7, tempo limite 2');

- salto in alto (minimo 85 cm, massimo tre tentativi).

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile è riportato nell'Allegato "D", che costituisce parte integrante del presente decreto.

7. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinerà giudizio di non idoneità e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinali e l'esclusione dal concorso.

Il superamento di tutti gli esercizi, invece, determinerà giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione di alcun punteggio.

Il citato Allegato "D" contiene disposizioni circa le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.

### **Articolo 13**

#### ***Accertamenti sanitari***

1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, a cura della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), all'accertamento del possesso dell'idoneità sanitaria al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri.
2. L'idoneità sanitaria dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della Sanità militare, datate 5 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, emanate, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax – n. 06/3356.6906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione vale quanto indicato nel precedente articolo 12, comma 3, del presente decreto.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari muniti di:
  - a) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
  - b) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di sesso femminile);
  - c) esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari;
  - d) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di sesso femminile e qualora gli accertamenti sanitari vengano svolti a distanza di tempo dalle prove di efficienza fisica). In caso di positività del test di gravidanza la Commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a

mente dell'articolo 3, comma 2, del già citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare;

- e) copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della visita di leva, qualora effettuata (solo se di sesso maschile).

Ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore generale della Sanità militare in data 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007, nonché della relativa direttiva tecnica di attuazione emanata dalla Direzione generale della Sanità militare in data 11 gennaio 2008, i soggetti che presentino alterazioni dell'attività di "G6PD", consapevoli delle sanzioni civili e penali cui potranno andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dovranno compilare, nonché far sottoscrivere dal proprio medico di fiducia, di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il modello di certificato medico di cui all'Allegato "E", che costituisce parte integrante del presente decreto. La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari.

Tutte le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme.

5. A ciascun concorrente verrà attribuito, secondo i criteri stabiliti dalle direttive vigenti, un profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonché dei seguenti requisiti specifici:

- a) statura non inferiore a:

- cm. 170 per i concorrenti di sesso maschile;
- cm. 165 per i concorrenti di sesso femminile;

- b) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi  $10/10^i$  e non inferiore a  $4/10^i$  nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare normali (è ammessa tra gli interventi di chirurgia refrattiva solamente la PRK);

- c) normale assetto della struttura di personalità, nelle sue componenti intellettuale, affettiva e comportamentale.

6. Saranno giudicati "non idonei" dalla predetta Commissione i concorrenti risultati affetti da:

- imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare di leva;
- disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e disartria);
- positività ai cataboliti urinari da confermarsi presso un ospedale militare, per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
- malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
- tutte le imperfezioni e le infermità non contemplate nei precedenti alinea comunque incompatibili con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri.

Costituiscono altresì motivo di non idoneità le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme, quando per sede, dimensioni o natura, compromettono il decoro della persona e dell'uniforme stessa.

7. La Commissione prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

- a) cardiologico con E.C.G.;
- b) oculistico;
- c) odontoiatrico;
- d) otorinolaringoiatrico;
- e) psichiatrico;

- f) ortopedico;
- g) analisi completa delle urine compreso il rilievo dei cataboliti urinari dei barbiturici (uso non terapeutico finalizzato all'abbassamento dei valori della bilirubina indiretta);
- h) analisi del sangue concernente:
  - emocromo completo;
  - glicemia;
  - creatininemia;
  - transaminasemia (ALT - AST);
  - bilirubinemia totale e frazionata;
  - G6PD (metodo quantitativo). I concorrenti, affetti da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi, giudicati idonei agli accertamenti sanitari, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformità all'Allegato "F", che costituisce parte integrante del presente decreto.

I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad accertamento ginecologico.

La Commissione potrà comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.

8. Saranno giudicati idonei - fermo restando quanto indicato al precedente comma 5 - i concorrenti cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:

<b>PS</b>	<b>CO</b>	<b>AC</b>	<b>AR</b>	<b>AV</b>	<b>LS</b>	<b>LI</b>	<b>VS</b>	<b>AU</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

e che, se affetti da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), non abbiano avuto comprovate manifestazioni emolitiche.

9. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari, che sarà comunicato per iscritto seduta stante a ciascun concorrente, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali.

#### **Articolo 14**

##### ***Accertamenti attitudinali***

1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti giudicati "idonei" saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri.
2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite nel già menzionato provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sarà considerato rinunciario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/3356.6906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione vale quanto indicato nel precedente articolo 12, comma 3, del presente decreto.
4. Il giudizio finale di idoneità o di non idoneità riportato al termine degli accertamenti attitudinali, che sarà comunicato per iscritto ai concorrenti seduta stante, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'amministrazione militare. I concorrenti che siano già alle armi dovranno indossare l'uniforme.

## Articolo 15

### *Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera*

1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura tecnico - professionale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a quelli attitudinali.
2. La prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi delle rispettive specialità/specializzazioni riportati nel già citato Allegato "B" al presente decreto, avrà luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova, sarà valutato ai fini dell'eventuale riconvocazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n. 06/3356.6906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione, che potrà essere disposta purché risulti compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale di merito di cui al precedente articolo 6, comma 3, avverrà a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione di cui all'allegato "A"), o telegramma.
4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione di almeno 18/30<sup>i</sup>.
5. La prova orale facoltativa di lingua straniera, per i soli concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sarà svolta con le modalità indicate nel già citato Allegato "B" al presente decreto.
6. Ai concorrenti che supereranno detta prova sarà assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 17:
  - da 0 a 17,999/30<sup>i</sup> = punti 0;
  - da 18/30<sup>i</sup> a 20,999/30<sup>i</sup> = punti 0,25;
  - da 21/30<sup>i</sup> a 23,999/30<sup>i</sup> = punti 0,50;
  - da 24/30<sup>i</sup> a 26,999/30<sup>i</sup> = punti 0,75;
  - da 27/30<sup>i</sup> a 30/30<sup>i</sup> = punti 1,00.

## Articolo 16

### *Spese di viaggio e licenza*

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed accertamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio, potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari, sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui all'articolo 6, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti ed il rientro alla sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte.

## Articolo 17

### *Graduatoria*

1. La graduatoria degli idonei sarà formata dalla Commissione in base alla ripartizione dei posti per specialità indicata nell'articolo 1, comma 2, del presente decreto. Il punto di merito di ciascun concorrente sarà costituito dalla somma:
  - dei voti riportati nelle due prove scritte;

- del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 11;
  - del voto riportato nella prova orale;
  - dell'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. La graduatoria sarà approvata con decreto dirigenziale. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto delle riserve di posti previste per gli ufficiali di complemento che abbiano prestato senza demerito servizio di prima nomina nell'Arma dei carabinieri e per gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa che abbiano prestato senza demerito servizio per almeno 18 mesi. I posti eventualmente non ricoperti dai riservatari saranno devoluti a favore degli altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria di merito di ciascuna delle citate specialità/specializzazioni.
  3. Nel decreto di approvazione della graduatoria, fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, a parità di merito, si terrà conto dei titoli di preferenza dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso.
  4. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web "[www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it)".

### **Articolo 18**

#### *Nomina*

1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente articolo 17 saranno compresi nel numero dei posti a concorso nella ripartizione di cui all'articolo 1, comma 2 - semprechè non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto - saranno dichiarati vincitori e nominati tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri, con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, che sarà immediatamente esecutivo.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina ed ammessi a frequentare un corso formativo di durata non inferiore a sei mesi.
3. All'atto della presentazione alla frequenza del corso i vincitori che non siano già militari in servizio permanente sono tenuti a rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di sette anni, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinerà la revoca della nomina.
4. All'atto della presentazione presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri per la frequenza del corso i vincitori saranno sottoposti a visita medica di incorporamento. Al termine della stessa, qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell'idoneità sanitaria precedentemente riconosciuta, è facoltà del predetto Istituto inviare gli stessi all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneità al servizio militare. Gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine.

### **Articolo 19**

#### *Accertamento dei requisiti*

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 18, comma 2, la Direzione generale per il personale militare provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti risultati vincitori del concorso, nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verrà acquisito d'ufficio.

**Articolo 20**  
***Esclusioni***

1. La Direzione generale per il personale militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.

**Articolo 21**  
***Trattamento dei dati personali***

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonché in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2008

**F.to IL DIRETTORE GENERALE**  
**Generale di Corpo d'Armata Rocco PANUNZI**